



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SERRA SAN BRUNO

Comune Capofila di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia

Tel. 0963 779440 – PEC: sociale@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENTI
RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE
SOCIALE DI SERRA SAN BRUNO – F.N.A. 2021
CUP I99G25000130001**

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 “*Testo Unico Enti Locali*”;

Vista le Legge n. 104/92;

Vista la Legge n. 508/88;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, in particolare l’art. 17 “*Titoli per l’acquisto di servizi sociali*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2001 “*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328*”;

Vista la Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 “*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*”, in particolare art. 11 comma 2, lett. d) ed e) e art. 14 della medesima Legge;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 22 giugno 2015, n. 210 e s.m.i., con la quale la Giunta regionale ha definito gli Ambiti territoriali intercomunali per la gestione degli interventi e dei servizi sociali e ha stabilito che i Comuni che compongono l’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno sono: 1. Serra San Bruno (Capofila); 2. Acquaro; 3. Arena; 4. Brognaturo; 5. Capistrano; 6. Dasà, 7. Dinami; 8. Fabrizia; 9. Gerocarne; 10. Mongiana; 11. Nardodipace; 12. Pizzoni; 13. San Nicola da Crissa; 14. Simbario; 15. Sorianello; 16 Soriano Calabro; 17. Spadola; 18. Vallelonga; 19. Vazzano;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 21 settembre 2018, n. 410 concernente la “*Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali*” con la quale è stata modificata l’individuazione degli Ambiti territoriali compiuta con la Deliberazione di Giunta regionale n. 210/2015;

Visti gli articoli 94-98 del Decreto legislativo n. 36/2023;

Vista la Delibera ANAC del 20 gennaio 2016, n. 32;

Visto il Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore*”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 503/2019 recante “*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – Presa d'atto Parere Terza Commissione consiliare n. 54/10[^] - Approvazione*”;

Visto il Regolamento n. 22/2019;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 669/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 735/2022;

Visto il Regolamento n. 18/2022, di modifica del Regolamento 22/2019;

Viste la Deliberazione di Giunta regionale n. 499/2023 e la Deliberazione di Giunta regionale n. 512/2023 con le quali sono stati modificati la D.G.R. 503/2019 ed il Regolamento n. 22/2019;

Visto il Regolamento n. 10/2023 “*Modifiche al Regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22, Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*”;

Visto il Capitolo 5 - Servizi domiciliari, territoriali e di prossimità del succitato Allegato al Regolamento;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, con il quale è stato adottato il “*Piano nazionale per la non autosufficienza (F.N.A.) e Riparto del fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021*”, che individua lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale e ripartisce le risorse per ciascuna Regione e per ciascuna annualità;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 10 luglio 2023 n. 331, con la quale è stata adottata la “*Programmazione regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021*”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 4 marzo 2024 n. 72, con la quale sono state apportate modifiche alla Deliberazione di Giunta regionale del 29 settembre 2023 n. 512 e Allegato 1, relativa a modifiche alla Deliberazione di Giunta regionale del 25 ottobre 2019 n. 503;

Visto l'art. 4 del Decreto legislativo n. 62/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 10 luglio 2024 n. 362, recante “*Approvazione modifiche al Regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 e modifiche all'Allegato A del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22*”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 111/2025 recante “*D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a ‘Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.’ e ss.mm.ii.- Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Fondo Regionale per le Politiche Sociali – Disposizioni Anno 2025*”;

Visto il Piano sociale regionale 2020-2022, adottato dalla Regione Calabria con Deliberazione di Giunta regionale n. 502/2020 in attuazione della Legge regionale 26 novembre 2003 n. 23 *“Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”* (in attuazione della Legge nazionale n. 328/2000);

Visto il Piano di Zona, approvato con Decreto dirigenziale 29 giugno 2022 n. 7057 della Regione Calabria- Dipartimento Lavoro e Welfare, pubblicato sul Burc del 30 giugno 2022 n. 123;

Visto il Decreto dirigenziale – Regione Calabria – Dipartimento Salute e Welfare n. 8388 del 11/06/2025 recante *“Fondo Nazionale per la non Autosufficienza – Annualità 2019-2021 – D.P.C.M. 21 novembre 2019 – D.P.C.M. 21 dicembre 2020 e D.M. n. 37 del 23 marzo 2020 – D.M.102 del 29.03.2021 - D.G.R. n. 331 del 10 luglio 2023 – Trasferimento Fondo F.N.A. Annualità 2021 in favore degli Ambiti territoriali sociali”* con il quale è stata erogata al Comune di Serra San Bruno – Capofila dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno la somma complessiva di 177.821,00 euro;

Vista la nota del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, Prot. n. 443383 del 18/06/2025 acquisita da questo Ente con il Prot. n. 9252 del 18/06/2025, con la quale è stata richiesta l’elaborazione del Piano di intervento di Ambito del suddetto Fondo relativo all’annualità 2021;

Visto il Verbale n. 1 del 02/12/2025 *“Tavolo tecnico tra Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno ed Enti del Terzo Settore, Enti che operano per fini di solidarietà, Organizzazioni non profit di rappresentanza delle persone con disabilità”* in cui si è concordata l’elaborazione della bozza di Proposta del Piano territoriale degli interventi - F.N.A. - Annualità 2021;

Visto il Verbale dell’Assemblea dei Sindaci n. 22 del 17/12/2025, con il quale è stato deliberato di approvare la programmazione F.N.A. - Annualità 2021;

Dato atto che, nella sopra menzionata programmazione, l’Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno, ha previsto che le risorse relative al F.N.A. - Annualità 2021 siano integralmente destinate all’assistenza domiciliare ponendo come criteri prioritari per l’accesso al servizio la presentazione della richiesta di Progetto di vita e la condizione di persona con disabilità gravissima;

Acquisito il CUP I99G25000130001 relativo al F.N.A. - annualità 2021;

Vista la nota Prot. n. 126931 del 16/02/2026, acquisita da questo Ente con il Prot. n. 2977 del 17/02/2026, con la quale la Regione Calabria ha espresso parere favorevole in merito alla Programmazione FNA 2021 trasmessa dall’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 24/11/2025 recante *“Fondo Nazionale per la non autosufficienza – Annualità 2021 – CUP I99G25000130001 - Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – Esercizio 2025”*;

Vista la propria Determinazione n. 324 del 03/12/2025 recante *“Fondo Nazionale per la non autosufficienza – Annualità 2021 – CUP I99G25000130001 – Accertamento d’entrata”*;

Vista la propria Determinazione n. 362 del 18/12/2025 recante *“Fondo Nazionale per la non autosufficienza – Annualità 2021 – Impegno di spesa in favore degli Enti del Terzo Settore autorizzati e accreditati per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare - CUP I99G25000130001”*;

Vista la Determinazione n. 49 del 13/02/2026 recante “Erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore delle persone in condizioni di disabilità non autosufficienti - F.N.A. 2021 - CUP I99G25000130001. Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90”;

Tutto ciò premesso

SI RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la fruizione dei servizi di assistenza domiciliare in favore di persone con disabilità in condizione di non autosufficienza, residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno, a valere sul F.N.A. 2021.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente Avviso disciplina l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare in favore di persone con disabilità che necessitano di assistenza per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, titolari di indennità di accompagnamento ex Legge n. 508/88, art. 1, comma 2, lett. b) e/o di verbale ex Legge n. 104/92, art. 3, comma 3, ed è diretto, da un lato, a migliorare la qualità della vita delle persone non autosufficienti e, dall’altro, a contrastare e superare le condizioni di svantaggio sociale della famiglia, supportando la stessa nelle azioni quotidiane che coinvolgano la vita del familiare assistito, attraverso progetti individuali personalizzati.

L’intervento è finalizzato a migliorare la qualità di vita dei beneficiari, a favorirne la domiciliarità ed a rafforzare il sistema di *Welfare* locale, volto a fornire assistenza “a casa”, in un contesto generale di promozione sociosanitaria.

ART 2 – DESTINATARI

Per quanto riguarda l’individuazione dei beneficiari, le risorse dovranno essere utilizzate per interventi in favore di persone con disabilità, non autosufficienti, che necessitano di assistenza per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che non siano ospitati in istituti o strutture. Sono definite non autosufficienti le persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale o relazionale accertata attraverso l’adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, secondo le indicazioni dell’*International Classification of Functioning Disability and Health-ICF* dell’Organizzazione mondiale della sanità e attraverso la valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali e sociali.

Obiettivo degli interventi è quello di prevenire l’istituzionalizzazione e/o deistituzionalizzare e conseguentemente favorire l’autonomia e la permanenza presso il proprio domicilio delle persone beneficiarie.

Di seguito si elencano i requisiti da possedere al momento della presentazione dell’istanza:

- 1) Essere residenti in uno dei 19 Comuni rientranti nell’Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno;
- 2) Essere titolari di indennità di accompagnamento ex Legge n. 508/88, art. 1, comma 2 lett. b), e/o in possesso di verbale ex Legge n. 104/92, art. 3, comma 3.

ART. 3 – PRESTAZIONI PREVISTE

Le risorse assegnate sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali domiciliari in favore di persone con disabilità non autosufficienti, con lo scopo di alleggerire il carico assistenziale dei familiari della persona con disabilità.

Il servizio di assistenza domiciliare è caratterizzato dalla personalizzazione delle prestazioni offerte ed è finalizzato a sostenere le potenzialità di cura della famiglia ed a valorizzare le opportunità offerte dal privato sociale.

Gli obiettivi del servizio di assistenza domiciliare sono i seguenti:

- 1) favorire l’eventuale recupero e mantenimento dell’autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;

2) prevenire e contrastare i processi di emarginazione e di isolamento sociale della persona, migliorandone la qualità della vita;

3) sostenere le capacità di auto-cura dell'individuo stimolandone al massimo le potenzialità ed evitando il più possibile forme di dipendenza;

A titolo esemplificativo, i servizi offerti comprendono:

- assistenza per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere;
- prestazioni di aiuto domestico (aiuto per la preparazione e l'assunzione dei pasti; assistenza per la pulizia e l'igiene personale e degli spazi domestici utilizzati dal beneficiario, evasione di commissioni connesse alle necessità dell'utente, quali pagamento utenze domestiche, ritiro ricette mediche e farmaci);
- assistenza alla persona (aiuto nell'alzata e messa a letto; mobilitazione; predisposizione e posizionamento di cuscini o altri accessori antidecubito; cambio pannolone al bisogno; controllo rigurgiti);
- controllo dell'alimentazione, del rispetto delle norme igieniche elementari e dell'assunzione e del corretto uso dei farmaci;
- supporto per lo sviluppo di competenze sociali, educative e di vita quotidiana.

Gli operatori adibiti ai servizi devono essere professionalmente competenti nelle attività programmate in relazione alle specifiche prestazioni richieste.

Le prestazioni saranno erogate attraverso il servizio di assistenza fornito da Enti del Terzo Settore autorizzati e accreditati.

Il servizio di assistenza domiciliare sarà espletato nella misura corrispondente al fabbisogno rilevato nei singoli piani di assistenza individualizzati (PAI) predisposti dalle Assistenti Sociali in servizio presso l'Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno.

Il servizio si avvarrà delle seguenti figure professionali:

1) Operatore Socio Sanitario (OSS): assistenza alla persona e prestazioni para-infermieristiche;

2) Assistente personale/Operatore Socio Assistenziale (OSA): sostegno nello svolgimento delle attività di vita quotidiana;

3) Educatore professionale: supporto per lo sviluppo di competenze sociali, educative e di vita quotidiana, attuando azioni di stimolazione, riabilitazione e inclusione, finalizzati a mantenere e potenziare le capacità residue.

Art. 4 COMPARTECIPAZIONE

Chiunque usufruisca delle prestazioni sociali offerte tramite i servizi domiciliari è tenuto a compartecipare al pagamento delle relative quote, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica personale per tramite dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) determinato secondo le normative vigenti in materia (D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, D.M. 07/11/2014 e Legge 30/12/2025, n. 199).

Per tutti i servizi di assistenza domiciliare, non ricadenti presso servizi di carattere residenziale o semiresidenziale, la compartecipazione al costo della retta deve essere calcolata tenendo conto dell'**ISEE sociosanitario**.

L'accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 3 è gratuito in presenza di un ISEE sociosanitario fino ad € 9.360,00.

Per i beneficiari aventi ISEE sociosanitario uguale o superiore ad € 25.000,00, le prestazioni saranno a totale carico degli stessi.

Per i servizi di assistenza domiciliare in favore dei minori non è prevista alcuna compartecipazione.

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

ISEE di riferimento (socio-sanitario) - ISEE INIZIALE (x RETTA MASSIMA)

ISEE FINALE - ISEE INIZIALE

Ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 72/2024 e s.m.i., l'ISEE "iniziale" è pari ad € 9.360,00 e l'ISEE "finale" è pari ad € 25.000,00 mentre la retta massima è pari ad € 22,50 all'ora (importo onnicomprensivo di I.V.A.).

Il versamento della quota di compartecipazione dell'utente deve essere effettuato entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo a quello di riferimento, raccordandosi con l'ETS scelto per la fruizione del servizio.

In caso di mancato versamento della quota di compartecipazione, il servizio potrà essere sospeso.

ART. 5 – CRITERI DI ACCESSO E INDICATORI

Le istanze di partecipazione al servizio su apposito modello (Allegato A) e la necessaria documentazione dovranno essere presentate all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno presso il Comune di Serra San Bruno che, in qualità di Ente Capofila, si occuperà di verificare il possesso di tutti i requisiti richiesti.

Possono presentare istanza le persone con disabilità, residenti in uno dei 19 comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno, non autosufficienti, che necessitano di assistenza per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, titolari di indennità di accompagnamento ex Legge n. 508/88 art. 1 comma 2 lett. b) e/o in possesso di verbale ex Legge n. 104/92, art. 3 comma 3.

I criteri di valutazione in base ai quali saranno individuati gli aventi diritto, fino ad esaurimento fondi, sono definiti tenendo conto dei seguenti parametri:

- situazione economica del richiedente, risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) socio-sanitario 2026;
- situazione socio-ambientale e familiare del richiedente.

Le domande valutate ammissibili saranno inserite in graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati:

INDICATORE	CRITERIO	PUNTEGGIO
Condizioni socio- familiari	Adulto solo in condizioni di disabilità	20
	Adulto, in condizioni di disabilità, con familiare disabile convivente	15
	Minore in condizione di disabilità	15
	Adulto, in condizione di disabilità, con familiare	10

	convivente o <i>caregiver</i> di riferimento	
VALORE ISEE sociosanitario	Isee sociosanitario fino a € 6.000,00	25
	Da € 6.000,01 a € 9.000,00	20
	Da € 9.000,01 a € 12.000,00	15
	Da € 12.000,01 a € 15.000,00	10
	Da € 15.000,01 a € 20.000,00	5
	Oltre € 20.000,00	0

Il punteggio massimo assegnato sarà di 45 punti.

In caso di parità di punteggio prevale la domanda con ISEE sociosanitario inferiore.

In caso di ulteriore parità, avrà priorità la domanda presentata dalla persona con disabilità più giovane di età.

L'assegnazione del servizio di assistenza domiciliare è determinata dalla posizione occupata in graduatoria, in ordine decrescente di punteggio.

Coloro che abbiano regolarmente presentato domanda di Progetto di Vita, ai sensi dell'art. 14 Legge n. 328/2000, alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico (Priorità 1), e le persone con disabilità gravissima (Priorità 2) hanno priorità nell'erogazione del servizio di assistenza rispetto agli altri richiedenti, indipendentemente dal punteggio di riferimento.

Si specifica che, per come definito dall'art. 3 del DM 26 settembre 2016, le persone con disabilità gravissima sono le *“Persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:*

a) persone in condizione di Coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10;

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4;

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e

ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche”.

Alle persone con disabilità gravissima sarà destinato almeno il 40% delle risorse, ma nel caso in cui ci siano istanze di persone con disabilità gravissima in numero non sufficiente ad utilizzare tale percentuale, tali risorse saranno automaticamente destinate agli altri utenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio.

ART. 6 – AMMISSIONI ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

A seguito della presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità formale.

L'attribuzione dei punteggi sarà a cura della Commissione appositamente nominata.

L'accesso al beneficio è subordinato alla predisposizione di un Progetto individuale personale.

Il Piano di assistenza individualizzato (P.A.I.) rappresenta lo strumento fondamentale per avviare il percorso di emancipazione della persona con disabilità dalla famiglia di origine e per individuare gli obiettivi specifici per il miglioramento della qualità di vita dell'interessato, nonché i sostegni attivabili.

Il Piano deve essere predisposto dalle Assistenti Sociali operanti nei comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno, tenuto conto della competenza territoriale, e dovrà tenere in considerazione sia le abilità e capacità residue della persona sia le sue aspettative/motivazioni, in tutte le dimensioni del vivere quotidiano.

Il Piano di assistenza individualizzato (P.A.I.):

- avrà una durata temporale di 12 mesi;
- potrà essere rivisto alla luce dell'eventuale mutamento delle condizioni della persona e/o del contesto familiare di riferimento;
- dovrà essere sottoscritto dalla persona con disabilità, dalla sua famiglia o dal curatore/tutore/amministratore di sostegno e dall'Assistente sociale del Comune di appartenenza del soggetto beneficiario.

Il servizio sarà programmato per un numero di ore tale da soddisfare al meglio le necessità del beneficiario, in considerazione esclusiva del Progetto individuale predisposto, tenuto conto della disponibilità complessiva del fondo.

ART. 7 – DURATA E MODALITA' DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Sulla base delle risorse assegnate, la durata del servizio oggetto del presente Avviso sarà di 12 mesi (un anno), ferma restando la sussistenza dei requisiti richiesti per l'esecuzione del servizio ed entro la capienza finanziaria.

Il servizio sarà fornito da Enti del Terzo Settore autorizzati e accreditati, individuati mediante l'Avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore accreditati e autorizzati per l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore delle persone in condizione di disabilità non autosufficienti - FNA 2021, che è parte complementare del presente.

Qualora siano individuati più Enti gestori accreditati, i cittadini ammessi al servizio di assistenza domiciliare, ai fini dell'erogazione delle prestazioni, potranno scegliere l'Ente gestore attingendo al relativo elenco degli Enti del Terzo Settore.

ART. 8 – CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente Avviso può cessare in caso di:

- rinuncia scritta dell'utente, ovvero del familiare o del curatore/tutore/amministratore di sostegno;
- cambio di residenza del beneficiario presso un Comune non rientrante nell'Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno;
- modifica o perdita dei requisiti per la fruizione del servizio;
- decesso.

In caso di decadenza del diritto al servizio per rinuncia, cambio di residenza, decesso, modifica o perdita dei requisiti di ammissione, si procederà – ove possibile e compatibilmente con la durata del servizio - allo scorrimento della graduatoria.

ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'istanza di ammissione al servizio deve essere redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello (allegato A del presente Avviso) e dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- 1) Documento di identità del beneficiario e dell'eventuale richiedente il servizio per conto di quest'ultimo;
- 2) ISEE sociosanitario 2026 del beneficiario;
- 3) Verbale attestante lo *status* di persona con disabilità in situazione di gravità *ex Legge n. 104/92 art. 3 comma 3 e/o* Verbale di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento *ex Legge n. 508/88 art. 1 comma 2 lett. b)*;

L'Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno si riserva di richiedere ulteriore documentazione eventualmente necessaria.

L'istanza dovrà essere recapitata esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:

a) invio alla casella P.E.C.: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it (in tal caso saranno ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dell'Ente, solo se spedite da una casella certificata PEC);

b) con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune Capofila di Serra San Bruno, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico ed indirizzata all'Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno – Comune Capofila.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 25/03/2026;

Nell'oggetto della PEC dovrà essere obbligatoriamente riportato, a pena di esclusione, la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SERRA SAN BRUNO – F.N.A. 2021".

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità differenti da quelle previste dal presente Avviso.

ART. 10 – MOTIVI DI ESCLUSIONE E ACCERTAMENTI

Saranno escluse le istanze:

- che non siano redatte utilizzando l'apposito modello predisposto (allegato A);
- presentate da un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti;
- non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente;
- presentate fuori termine.

Per quanto non specificato nel presente Avviso, si rimanda alla normativa di riferimento.

ART. 11 - CONTROLLI

L'Ufficio di Piano potrà effettuare controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese nell'istanza di ammissione al servizio. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti. L'Ambito, tramite l'Ufficio di Piano, provvede a verificare, monitorare ed effettuare controlli, anche senza preavviso, circa lo svolgimento delle procedure e l'attuazione del complessivo intervento, anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche in loco.

ART. 12 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 679/2016), si informano i partecipanti alla selezione che:

- i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati, in modalità cartacea ed informatica, presso il Comune di Serra San Bruno, per le finalità di gestione del procedimento, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità;
- le modalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e dunque il trattamento avverrà: in modo lecito secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi, su dati esatti e, se necessario, aggiornati; su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati; su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore agli scopi per i quali essi sono raccolti o successivamente trattati;
- il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi cui sono destinati i dati;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - 1) il personale interno del Comune di residenza dell'istante, nonché del Comune Capofila;
 - 2) ogni altro soggetto che abbia interesse giuridicamente rilevante ai sensi della Legge del 7 agosto 1990 n. 241;

I diritti attribuiti ai partecipanti sono quelli di cui all'art. 7 del Decreto Legge n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016).

ART. 13 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia, il Foro competente è quello di Vibo Valentia.

ART.14 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Ogni informazione potrà essere richiesta presso l'Ufficio del "Servizio Sociale" del proprio Comune di residenza oppure presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno presso il Comune di Serra San Bruno quale Ente Capofila.

Il Responsabile dell'istruttoria è il dott. Biagio La Rizza.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Salvatore Nazzareno Sibio.

Serra San Bruno, 23/02/2026

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Salvatore Nazzareno Sibio